



**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**

Sezione Fallimentare

Il giudice, visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 in data 26-07-2019 da Gemignani Alessandro, assistito dall'avv. Simone Silvestrini;

vista l'attestazione ai sensi dell'art. 14 comma III dei professionisti designati dall'OCC di Lucca dr. Marco Neri e Guido Gabrielli;

rilevato che il ricorrente si impegna espressamente alla liquidazione del suo patrimonio immobiliare, costituito dai diritti di un mezzo della piena proprietà di un immobile sito in Lucca, fraz. Cerasomma, Via di Cerasomma n. 401/C, corredato di box auto, resede, giardino e piccolo terreno agricolo; l'abitazione è in comproprietà con suo padre Ivo Gemignani, ed entrambi vi risiedono;

rilevato che il ricorrente è proprietario di un furgone Suzuki tg. LU560694 immatricolato nel 1992, di un motociclo Piaggio tg. DA40103, immatricolato nel 2007, e di una autovettura Lancia Ypsilon 10 tg. CP243AP, immatricolata nel 2004, tutti privi di apprezzabile valore commerciale, che vanno pertanto esclusi dalla liquidazione;

rilevato che attualmente il reddito del ricorrente è costituito da uno stipendio da lavoro dipendente di €. 1650,00 mensili netti circa, cui va aggiunto il reddito da pensione del genitore convivente, cosicché l'importo necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia va quantificato in €. 1000,00, con versamento ai creditori del residuo, mentre dal momento dell'effettivo rilascio dell'abitazione il ricorrente tratterrà per il suo mantenimento l'importo di €. 1250,00, dovendo reperire un immobile in affitto, fino al termine quadriennale di durata della procedura;

ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter cit., e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni; dichiara aperta la procedura di liquidazione, e nomina liquidatore il dr. Marco Neri;

dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente decreto limitatamente all'immobile sopra descritto;

autorizza altresì il ricorrente ad abitare l'immobile medesimo fino all'aggiudicazione, all'esito di procedura competitiva che verrà attivata senza indugio;

autorizza il ricorrente a trattenere la quota di €. 1000,00 dello stipendio mensile percepito per il mantenimento suo e della sua famiglia, mentre dopo l'effettivo rilascio dell'abitazione di proprietà l'importo che potrà trattenere sarà elevato ad €. 1250,00 mensili;

esclude dalla liquidazione il furgone Suzuki tg. LU560694 immatricolato nel 1992, il motociclo Piaggio tg. DA40103, immatricolato nel 2007, l'autovettura Lancia Ypsilon 10 tg. CP243AP, immatricolata nel 2004, tutti privi di apprezzabile valore commerciale;



dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca 13/08/2019

Il Giudice  
dott. Giacomo Lucente

